

**REGOLAMENTO (CE) N. 2200/2002 DELLA COMMISSIONE**  
**dell'11 dicembre 2002**  
**che fissa le restituzioni all'esportazione per le frutta a guscio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 545/2002 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 35, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1176/2002 della Commissione <sup>(4)</sup>, ha stabilito le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.
- (2) A norma dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, nella misura necessaria per consentire un'esportazione di notevole entità sotto il profilo economico, la differenza tra i prezzi praticati sul mercato mondiale per i prodotti di cui all'articolo menzionato e i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (3) A norma dell'articolo 35, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2200/96, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione o delle prospettive di evoluzione, da un lato, dei prezzi degli ortofrutticoli sul mercato comunitario e delle disponibilità e, dall'altro, dei prezzi praticati nel commercio internazionale. Si deve altresì tener conto delle spese di cui alla lettera b) del citato paragrafo nonché dell'aspetto economico delle esportazioni considerate.
- (4) A norma dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96, le restituzioni devono essere fissate tenuto conto dei limiti derivanti dagli accordi conclusi in conformità dell'articolo 300 del trattato.
- (5) A norma dell'articolo 35, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2200/96, i prezzi sul mercato comunitario sono stabiliti tenendo conto dei prezzi più favorevoli ai fini dell'esportazione. I prezzi del mercato mondiale devono essere fissati tenuto conto dei corsi e dei prezzi di cui al secondo comma del citato paragrafo.
- (6) La situazione del commercio internazionale o le specifiche esigenze di taluni mercati possono esigere, per un determinato prodotto, la differenziazione della restituzione secondo la destinazione del prodotto stesso.
- (7) Le mandorle sgusciate e le nocciole nonché le noci comuni con guscio possono attualmente essere oggetto di esportazioni di notevole entità sotto il profilo economico.

- (8) Rispetto agli altri ortofrutticoli, le frutta a guscio sono prodotti caratterizzati da una relativa capacità di magazzino. Di conseguenza, per una gestione razionale del regime è più opportuna una fissazione delle restituzioni all'esportazione con una periodicità più lunga.
- (9) L'applicazione delle modalità sopra indicate alla situazione attuale del mercato o alle sue prospettive di evoluzione, e segnatamente ai corsi e prezzi degli ortofrutticoli nella Comunità e sul mercato internazionale, fa sì che le restituzioni vengano fissate conformemente agli allegati del presente regolamento.
- (10) Conformemente all'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96, è opportuno consentire che le risposte disponibili siano utilizzate con la massima efficacia, evitando discriminazioni tra gli operatori interessati. A tal fine occorre far in modo che non risultino perturbati i flussi commerciali precedentemente determinati dal regime delle restituzioni. Per tali motivi e per il carattere stagionale delle esportazioni di ortofrutticoli è opportuno fissare dei contingenti per prodotto.
  - (11) Il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1007/2002 <sup>(6)</sup>, ha stabilito la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione.
  - (12) Il regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione <sup>(7)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2299/2001 <sup>(8)</sup>, ha stabilito le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli.
  - (13) Alla luce della situazione del mercato e per permettere l'uso ottimale delle risorse disponibili, nonché tenendo conto della struttura delle esportazioni della Comunità, è opportuno scegliere il metodo più adatto di restituzione all'esportazione per certi prodotti e certe destinazioni e quindi non fissare contemporaneamente, per il periodo di esportazione considerato, restituzioni dei tipi A1, A2 e A3, di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1961/2001 recante modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.
  - (14) Occorre ripartire i quantitativi previsti per i diversi prodotti in base ai vari sistemi di concessione della restituzione, tenendo conto in particolare del grado di deperibilità.
  - (15) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

<sup>(1)</sup> GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 84 del 28.3.2002, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8.

<sup>(4)</sup> GU L 170 del 29.6.2002, pag. 69.

<sup>(5)</sup> GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU L 153 del 13.6.2002, pag. 8.

<sup>(7)</sup> GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

<sup>(8)</sup> GU L 308 del 27.11.2001, pag. 19.